

Allegato 1

	<p>Programma Operativo Regionale</p> <p>“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”</p> <p>F.E.S.R. 2014/2020</p>	<p>Obiettivo tematico 3 - Competitività dei sistemi produttivi</p> <p>Obiettivo specifico III.3b.4 Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi</p> <p>Azione III.3b.4.1</p> <p>Regolamento (UE) n. 1407/2013</p>
---	---	---

Strumento finanziario a sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI piemontesi – Empowerment internazionale di cui alla D.G.R. n. 2 – 7745 del 30/10/2018

Codice bando: III.3b.4.1 – Empowerment internazionale

Approvato con Determinazione dirigenziale n. 289 del 30/11/2018

Sommario

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE.....	4
2. CONTENUTI.....	5
2.1 Destinatari finali ammissibili e ambito territoriale.....	5
2.2 Investimenti ammissibili.....	6
2.3 Durata del progetto.....	8
2.4 Costi ammissibili.....	8
2.5 Tipologia ed entità dell'agevolazione.....	9
2.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.....	9
3. PROCEDURE.....	10
3.1 Come presentare la domanda.....	10
3.2 Come viene valutata la domanda.....	10
3.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione.....	11
3.4 Come rendicontare l'investimento.....	12
3.5 Proroghe, variazioni di progetto e subentri.....	12
3.6 Termini del procedimento.....	15
4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO.....	16
5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE.....	17
5.1 Obblighi dei beneficiari.....	17
5.2 Revoca dell'agevolazione.....	17
5.3 Rinuncia all'agevolazione.....	17
5.4 Sanzioni amministrative.....	17
6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.....	17
7. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE.....	18
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	19
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	21
10. INFORMAZIONI E CONTATTI.....	21
Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI.....	22
Allegato 2 – DEFINIZIONI.....	23
Allegato 3 – REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E PATRIMONIALI.....	25
Allegato 4 - ITER DEI PROCEDIMENTI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI.....	26
Allegato 5 - LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI.....	35
Allegato 6 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI.....	42

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

Il presente Bando disciplina l'accesso alla misura a) "Strumento finanziario a sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI piemontesi - Empowerment internazionale" (di seguito "il Fondo") istituito con D.G.R. n. 2 – 7745 del 30/10/2018.

In attuazione dell'ASSE III del POR FESR 2014-2020 obiettivo tematico 3, priorità di investimento III.3b, obiettivo specifico III.3b.4, Azione III.3b.4.1 (Azione III.3.4.1 dell'AdP) - nonché in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e regionali vigenti in materia e dei principi di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese - il Fondo intende sostenere programmi di investimento delle Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI) finalizzati alla pianificazione, all'avvio, al consolidamento di percorsi di internazionalizzazione e all'incremento della competitività su mercati stranieri.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso la concessione di un prestito (in parte con fondi POR FESR a tasso zero, in parte con fondi bancari) a copertura del 100% delle spese di investimento ammesse, IVA esclusa.

La dotazione finanziaria per il presente Bando è stabilita dalla D.G.R. n. 2 – 7745 del 30/10/2018 e ammonta a € 7.000.000,00.

Le attività e le funzioni relative alla gestione economico-finanziaria della misura e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni sono affidate a Finpiemonte S.p.A., quale Soggetto Attuatore¹ dello Strumento Finanziario ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013 e s.m.i. in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n. 2-13588 del 22.03.2010.

La procedura valutativa delle domande di accesso al Fondo segue i principi dei bandi a sportello così come definiti all'art. 5 punto 3 del D.Lgs 123/1998.

L'agevolazione prevista dal presente Bando è concessa ai sensi Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (in GUUE L 352 del 24.12.2013).

I riferimenti completi a tutta la normativa applicabile sono riportati nell' Allegato 5 al Bando.

I destinatari finali del presente bando che effettuino investimenti applicabili a contesti produttivi appartenenti ai settori individuati dalla S3 regionale² anche in modo non esclusivo, potranno inoltre sostenere la ricaduta occupazionale mediante la Misura b) "Contributo a fondo perduto a sostegno dell'internazionalizzazione delle PMI piemontesi", istituita con D.G.R. n. 2 – 7745 del 30/10/2018, concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della

¹

² Per la definizione di Soggetto attuatore, si veda l'Allegato 2, punto 1.

I progetti dovranno essere coerenti con i settori strategici e le traiettorie individuati dalla S3 regionale.

- Settori strategici: aerospazio, automotive, chimica verde, mecatronica, made in (agroalimentare e tessile) e innovazione per la salute.
- Traiettorie: smart, clean e resource efficiency.

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" (in GUUE L 352 del 24.12.2013).

2. CONTENUTI

2.1 Destinatari finali ammissibili e ambito territoriale

Possono accedere al Fondo e richiedere l'agevolazione di cui al presente bando le Micro, Piccole e Medie imprese (da ora: MPMI³) non identificabili come "imprese in difficoltà"⁴, incluse:

- MPMI neo costituite purché siano costituite tramite conferimento di ramo d'azienda o con almeno il 51% del capitale sociale detenuto da imprese consolidate;
- cooperative di produzione e lavoro (ad esclusione delle Cooperative Sociali di servizi alla persona di cui alla tipologia A della l. 381/91 "Disciplina delle società cooperative sociali") aventi dimensione di MPMI;
- consorzi di produzione, Società Consortili (aventi dimensione di MPMI e in quanto beneficiari diretti ed esclusivi dell'agevolazione), ad esclusione dei Consorzi di tutela e dei Consorzi di servizi;

che al momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. **Iscrizione al registro delle imprese e possesso di bilanci:** il richiedente deve essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio da almeno 2 anni e possedere almeno 2 bilanci chiusi ed approvati; per le neo costituite verrà verificata la sola iscrizione al registro della Camera di Commercio;
2. **Assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria:** il soggetto richiedente non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una procedura concorsuale su richiesta dei suoi creditori, inoltre il soggetto richiedente non deve trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare od altre procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267)⁵ o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità. Inoltre, non dev'essere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte. Il soggetto richiedente non deve, inoltre, trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;

3

Per la definizione di MPMI, si veda l' [Allegato 2, punto 2.](#)

4

Per la definizione di impresa in difficoltà, si veda l' [Allegato 2, punto 3.](#)

5

In caso di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267, oltre ai requisiti previsti per legge, per il mantenimento dell'agevolazione è necessario che il piano di concordato e/o la relazione del professionista esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal destinatario finale in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione. Alle condizioni suindicate, l'agevolazione potrà essere mantenuta anche nel caso in cui il concordato preveda la cessione dell'azienda o di un ramo della stessa alla società cessionaria dell'azienda o del ramo d'azienda. Analogamente si procederà nell'eventualità in cui l'impresa sia assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di cui al d.lgs. 8/7/1999 n. 270) o ad altre procedure che prevedano la continuazione dell'attività d'impresa.

- 3. Affidabilità economica e finanziaria:** il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali previsti all'Allegato 3, nonché avere prospettive di sviluppo e continuità aziendale. Le informazioni necessarie saranno desunte dal modulo di domanda;
- 4. Trasparenza della proprietà societaria:** le imprese non devono essere società fiduciarie, o imprese tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti gli intestatari (fiduciari e fiducianti) della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo. Nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, il richiedente dovrà fornire opportuna documentazione relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche (documentazione equipollente alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci di esercizio chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati).
- 5. Caratteristiche della sede di realizzazione del progetto di innovazione:** la sede o l'unità locale interessata dall'intervento deve essere sita e operativa in Piemonte e provvista di carattere attivo e produttivo⁶.
- 6. Codice ATECO delle imprese:** la sede destinataria dell'investimento deve avere un codice ATECO 2007 primario compreso in uno dei settori ammessi dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 il quale esclude dal suo campo di applicazione determinati settori o attività, riepilogati all' Allegato 1 del Bando. Nel caso in cui nella visura camerale non sia presente il codice ATECO primario, il controllo puntuale verrà effettuato sul codice ATECO prevalente dell'impresa proponente.

I requisiti di cui sopra saranno verificati da Finpiemonte in base alle informazioni desumibili dalle seguenti fonti:

- visura effettuata sul Registro Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio (c.d "visura camerale");
- INPS;
- modulo di domanda e suoi allegati;
- database gestionali;

Tuttavia potranno essere richiesti documenti giustificativi e probanti tali situazioni.

Il richiedente avente sede legale all'estero al momento della presentazione della domanda deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dal Bando o di requisiti equipollenti e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del Paese di appartenenza.

2.2 Investimenti ammissibili

Sono ammissibili progetti di investimento destinati ad avviare, qualificare e consolidare la presenza dell'impresa sui mercati internazionali.

Tali investimenti devono essere obbligatoriamente avviati⁷ dopo la presentazione della domanda di agevolazione.

⁶

Per la definizione di sede o unità locale "attiva e produttiva" si veda l'Allegato 2, punto 5

⁷

In particolare, sono finanziabili le iniziative che permettano all'impresa di proporsi sui mercati esteri con un'offerta ed una presenza più competitive, di conferire maggior valore aggiunto ai prodotti e ai servizi proposti sui mercati esteri, di strutturarsi ed acquisire esperienza sui mercati esteri.

Gli interventi ammissibili, pertanto, possono riguardare:

Preparazione al processo di internazionalizzazione:

- modifica, adeguamento, miglioramento dei prodotti e del processo produttivo funzionali all'introduzione dei propri prodotti su un nuovo mercato estero o al soddisfacimento dei maggiori volumi di produzione richiesti da un mercato estero già servito;
- rafforzamento delle competenze aziendali attraverso l'acquisizione di tecnologia e know how esterni (ad esempio tramite l'acquisizione di brevetti e proprietà intellettuale, ecc);
- supporto consulenziale necessario per affrontare i mercati esteri (ad esempio supporto di temporary manager);
- rafforzamento delle competenze aziendali, sia direttamente riferite all'attività di commercializzazione sui mercati esteri (ad esempio competenze normative, legali o commerciali), sia riferite ad aspetti tecnici di prodotto e/o di processo, funzionali alla commercializzazione sui paesi esteri (ad esempio modifiche tecniche del prodotto, compatibilità tecnica con i mercati di destinazione);
- adeguamento degli strumenti di comunicazione e promozionali dell'impresa per i mercati obiettivo (sito web, brochure, catalogo, traduzioni, promozione su portali settoriali).

Internazionalizzazione dell'impresa, ingresso su nuovi mercati

- Analisi del mercato, approfondimenti legali, normativi e fiscali, studi di settore e ricerche di mercato, consulenza su tematiche doganali, trasporti e logistica su uno o più mercati specificamente individuati;
- ricerche di importatori, distributori, clienti finali (attraverso un supporto consulenziale esterno all'azienda);
- iscrizioni a piattaforme internazionali on-line per la promozione all'estero e a portali di e-commerce anche attraverso strumenti di digital economy;
- partecipazione a gare e tender internazionali;
- studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato, in un altro stato membro o paese terzo;
- partecipazione a fiere.

Radicamento dell'impresa sui mercati esteri

- Preparazione di investimenti diretti all'estero, anche in joint venture (studi di fattibilità, consulenze legali, ricerca location e personale, ecc.)

L'importo minimo di progetto è pari a € 50.000,00.

Sono in ogni caso esclusi:

- gli investimenti necessari per il conseguimento degli standard di sicurezza, ambientali, ecc. imposti dalla legge o da Regolamenti;
- gli investimenti concernenti attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri dell'Unione Europea, vale a dire direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o

ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione. Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

2.3 Durata del progetto

I progetti finanziati dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla data di concessione del prestito agevolato.

Di norma è ammissibile una sola proroga della durata massima di 6 mesi e sempre compatibilmente con le regole di chiusura della Programmazione 2014/2020 dei Fondi Strutturali. La proroga dovrà essere richiesta secondo quanto previsto al successivo par. 3.5.

2.4 Costi ammissibili

Sono ammessi gli investimenti avviati dopo la presentazione della domanda telematica, che l'azienda sostiene per la realizzazione degli investimenti come definiti al par. 2.2, ricompresi tra le seguenti categorie di spese:

- 1) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, strumentali al progetto di internazionalizzazione, nel limite del 40% delle spese ammissibili;
- 2) installazione e posa in opera degli impianti ivi incluse le opere murarie (a titolo di esempio le opere elettriche ed idrauliche) di esclusivo asservimento degli impianti/macchinari oggetto di finanziamento, nel limite del 20% degli investimenti ammessi di cui al precedente punto 1;
- 3) acquisto di licenze, brevetti, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di internazionalizzazione;
- 4) costi per la partecipazione ad eventi fieristici all'estero nel limite del 20% delle spese ammissibili;
- 5) servizi di consulenza e servizi equivalenti, utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di internazionalizzazione, nel limite del 50 % delle spese ammissibili. Tali servizi devono essere acquisiti da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione che non comporti elementi di collusione.;
- 6) Realizzazione di iniziative di tipo promozionale/commerciale a valenza internazionale;
- 7) Adozione strumenti di digital economy.

I costi sostenuti per ogni categoria di spesa dovranno essere rendicontati come indicato nell'Allegato 5.

Non sono ritenuti ammissibili:

- i beni usati;
- le opere murarie generiche o non strettamente riconducibili a macchinari ed attrezzature finanziati nel progetto;

- i costi relativi a commesse interne o in cui vi siano legami societari o mediante amministratori;
- acquisto di beni in leasing;
- l'IVA, a meno che risulti indetraibile per l'impresa, e qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario;
- le spese in economia;
- le spese di viaggio.

2.5 Tipologia ed entità dell'agevolazione

L'agevolazione consiste in un prestito agevolato di importo fino al 100% delle spese ritenute ammissibili e con le seguenti caratteristiche:

- 70% fondi pubblici, a tasso zero (con un limite massimo di € 700.000);
- 30% fondi bancari, alle condizioni previste da apposite convenzioni stipulate dagli istituti bancari con Finpiemonte S.p.A.
- Durata 60 mesi di cui eventualmente 6 di preammortamento;
- Rimborso con rate trimestrali posticipate.

2.6 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Ai sensi dell'art. 65, comma 11 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s.m.i e dell'art. 2, comma 5 del D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento", una spesa dichiarata in una domanda di pagamento di cui al presente Bando non può ricevere il sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione.

Fatto salvo quanto indicato nel comma precedente, le agevolazioni di cui al presente Bando sono cumulabili con altre agevolazioni se il cumulo è da queste ultimo previsto e nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Si specifica inoltre che ai sensi della presente misura non risulta possibile richiedere l'agevolazione per spese già sostenute ed eventualmente già rendicontante a valere su altre misure finanziate con risorse del Programma Operativo Regionale della Regione Piemonte.

3. PROCEDURE

La gestione del Bando, che comprende le attività di ricezione, istruttoria e valutazione delle domande, concessione ed erogazione del prestito, revoca e recupero dell'agevolazione, controlli di 1° livello, sorveglianza operativa, nonché di tutte le attività funzionali e connesse sono affidate a Finpiemonte S.p.A. (di seguito: "Finpiemonte").

3.1 Come presentare la domanda

Le domande devono essere inviate via Internet⁸, a partire dalle ore 9.00 del 27/12/2018, compilando il modulo telematico reperibile sul sito <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande>.

Il richiedente dovrà procedere all'upload e contestuale invio della domanda, previa apposizione della firma digitale⁹ del legale rappresentante o del soggetto delegato interno all'azienda con poteri di firma, unitamente a tutta la documentazione obbligatoria riportata all'Allegato 4, punto 1.

A tal proposito si segnala che non saranno considerate ricevibili e pertanto decadranno le domande per le quali non siano rispettati i termini, le modalità sopra indicate e il riconoscimento della firma digitale con un sistema idoneo¹⁰.

Per le indicazioni in merito agli allegati obbligatori, all'adempimento dell'imposta di bollo, alle cause di decadenza nonché alle limitazioni nella presentazione delle domande si rimanda all'Allegato 4 punti 1, 2 e 3.

3.2 Come viene valutata la domanda

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR del 13 aprile 2018¹¹ per l'attività III.3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale".

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità; per l'istruttoria tecnica e di merito si avvale di un "Comitato Tecnico di Valutazione" costituito da rappresentanti della Regione e di Finpiemonte, eventualmente coadiuvato da esperti esterni, che esprime parere vincolante.

Per le indicazioni di natura tecnica in merito alla valutazione delle domande si rimanda all'Allegato 4, punto 2.

3.3 Come viene concessa ed erogata l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi istruttorie indicate al precedente punto, Finpiemonte

⁸

Al fine di concludere la presentazione della domanda è necessario che il beneficiario, una volta effettuate le verifiche richieste dalla piattaforma FINDOM, prema il tasto "Concludi".

⁹

Per la definizione di "Firma digitale" si veda l'Allegato 2, punto 9

¹⁰

Tra questi si citano, a titolo non esaustivo, i sistemi Dike, InfoCert, Postacert, pdf, DSS (Digital Signature Service).

¹¹

<http://www.regione.piemonte.it/attivitaProduttive/web/fondi-strutturali-por-fesr-2014-2020/comitato-di-sorveglianza>

- A.** verifica che siano presenti i documenti previsti dall'Allegato 4 punto 4, chiedendone in caso contrario la trasmissione, e accerta che il destinatario finale sia in regola ai sensi della normativa antimafia nonché della normativa *de minimis*;
- B.** accerta che il destinatario finale non si trovi nella condizione di dover restituire a Finpiemonte o alla Regione somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);
- C.** verifica, attraverso la richiesta del D.U.R.C, che il destinatario assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;
- D.** in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge 234/2012 e dal Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017), provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo e degli obblighi di trasparenza e pubblicità.

Nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti Finpiemonte emette il provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui non risulti rispettato il requisito di cui alla lettera B), la concessione del finanziamento viene subordinata alla restituzione delle somme dovute dal destinatario finale secondo le tempistiche e le modalità indicate da Finpiemonte.

Il prestito viene erogato in un'unica soluzione, tramite la banca convenzionata scelta dal destinatario finale, a seguito di espressa autorizzazione all'erogazione da parte di Finpiemonte.

Le domande che abbiano superato positivamente l'istruttoria in ordine alla ricevibilità, all'ammissibilità ed al merito ma non siano immediatamente finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando, saranno collocate in lista di attesa ed ammesse a finanziamento a fronte di eventuali risorse stanziare ad integrazione della dotazione del bando o con i rientri del fondo rotativo. Qualora ricorra la suddetta fattispecie, si procederà con il finanziamento preferenziale delle imprese in possesso del rating di legalità¹² alla data di presentazione della domanda.

3.4 Come rendicontare l'investimento

Le spese effettivamente sostenute per realizzare il progetto devono essere obbligatoriamente presentate in un'unica rendicontazione di spesa finale entro 60 giorni dalla conclusione dell'investimento¹³ utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica presente sul sito www.sistemapiemonte.it.

¹²

Per la definizione di "rating di legalità" si veda l'Allegato 2 punto 8

¹³

Per la definizione di "conclusione dell'investimento" si veda l'Allegato 2, punto 7

Il destinatario finale dovrà rendicontare l'intervento con una modalità dematerializzata attraverso l'upload di tutti i documenti inerenti alle spese effettivamente sostenute (come ad esempio fatture quietanzate o documentazione probatoria equivalente) e l'invio telematico della dichiarazione di spesa.

Documenti da uploadare (metodo dematerializzato) per la rendicontazione delle spese:

1. dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica a seguito dell'inserimento dei dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute e dell'invio telematico della dichiarazione di spesa;
2. fatture, quietanze o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate, nonché gli ulteriori documenti di dettaglio previsti per ciascuna voce di costo all'Allegato 5;
3. relazione tecnica finale sulla realizzazione dell'intervento.

Sull'originale di tutti i documenti contabili dovrà essere apposta la dicitura "Spesa finanziata con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Azione III.3b.4.1 del POR FESR 2014/2020 Regione Piemonte – Empowerment Internazionale - Strumento finanziario".

Per essere ammissibili le spese dovranno essere tracciabili e a tal fine:

- non verranno ammessi pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti o in compensazione;
- per ogni pagamento, **al momento della disposizione dello stesso**, dovrà essere inserito nella **causale** un codice identificativo, ossia il **codice domanda** assegnato a seguito della presentazione telematica della stessa, che lo riconduca al progetto finanziato.

Informazioni di dettaglio sulle modalità di compilazione delle rendicontazioni e la relativa modulistica sono pubblicate sul sito www.finpiemonte.it.

Le informazioni di dettaglio relative all'iter di controllo della rendicontazione sono disponibili all'Allegato 4 punto 5.

3.5 Proroghe, variazioni di progetto e subentri

Tutte le variazioni delle tempistiche e modalità di realizzazione del progetto devono essere comunicate preventivamente e comunque prima della conclusione dell'investimento a Finpiemonte e da questa autorizzate, eventualmente previo parere del "Comitato Tecnico di Valutazione", pena la revoca totale o parziale dell'investimento qualora ricorrano le fattispecie previste all' Allegato 4, punto 6.

Proroghe

Di norma è ammissibile una sola proroga della durata massima di 6 mesi e sempre compatibilmente con le regole di chiusura della Programmazione 2014/2020 dei Fondi Strutturali. Potrà essere valutata la possibilità di concedere

proroghe di durata superiore solo in presenza di ritardi progettuali dovuti a circostanze eccezionali e non dipendenti dall'impresa beneficiaria.

L'eventuale richiesta di proroga, adeguatamente motivata, dovrà essere notificata a Finpiemonte, prima della scadenza prevista per la conclusione dell'investimento e per l'invio della rendicontazione.

Variazioni tecniche ed economiche

I singoli destinatari possono apportare, di norma una sola volta nell'arco del progetto, variazioni tecniche e/o economiche all'investimento a condizione che:

- permanga la compatibilità del progetto con quanto previsto dal Bando;
- non comportino uno scostamento sostanziale rispetto al progetto inizialmente ammesso;
- non comportino un aumento dell'agevolazione concessa/erogata;
- siano presentate prima della conclusione dell'investimento.

Nel caso in cui le suddette variazioni non siano considerate compatibili con quanto sopra descritto e/o con le disposizioni e le finalità del Bando e/o con le relative tempistiche, si procederà alla revoca totale o parziale dell'agevolazione. A fronte di riduzioni di spesa ovvero di altre modifiche sostanziali che compromettano a giudizio degli uffici competenti, e degli eventuali esperti tecnico-scientifici esterni incaricati di esaminare le rendicontazioni di spesa e le relazioni tecniche, l'effettiva realizzazione del progetto o ne alterino in misura rilevante e sostanziale i contenuti o gli effetti, si potrà procedere alla revoca totale dell'agevolazione così come prevista all'Allegato 4, punto 6.

Subentri

Eventuali casi di subentro al destinatario dell'agevolazione (anche per intervenute variazioni societarie dello stesso) dovranno essere tempestivamente comunicati a Finpiemonte e da questa autorizzati previa verifica dei requisiti di ammissibilità previsti dal Bando a seconda della fase in cui si trova la domanda di agevolazione:

- fase precedente alla concessione: verranno verificati tutti i requisiti di ammissibilità previsti all'art. 2.2 del bando;
- fase successiva alla concessione: verranno verificati tutti i requisiti previsti all'art. 2.2 del bando ad esclusione della dimensione d'impresa.

Il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione, qualora ancora in corso, e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Bando.

Per presentare formale richiesta di variazione e/o di proroga è necessario utilizzare i moduli standard di richiesta presenti sul sito di www.finpiemonte.it.

3.6 Termini del procedimento

Nella tabella seguente vengono riportate le tempistiche previste per ogni fase riguardante l'iter di presentazione della domanda di agevolazione, di valutazione della stessa e di concessione, e le scadenze da rispettare da parte dei rispettivi soggetti coinvolti:

ATTIVITÀ	SOGGETTO CHE HA IN CARICO L'ATTIVITÀ	SCADENZA
Invio telematico della domanda	Destinatario finale	dalle ore 09:00 del giorno 27/12/2018
Valutazione della domanda e concessione dell'agevolazione	Finpiemonte	Valutazione di ricevibilità ed ammissibilità: entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento del file di testo (pdf) della domanda (verranno comunicati i soli esiti negativi). Approvazione e concessione dell'agevolazione: entro 90 giorni dal ricevimento del file di testo della domanda
Invio documenti integrativi alla domanda richiesti da Finpiemonte	Destinatario finale	Entro 30 giorni dalla richiesta di Finpiemonte
Opposizione al rigetto della domanda	Destinatario finale	Entro 15 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto
Erogazione del finanziamento	Banca	Entro 60 giorni dall'autorizzazione di Finpiemonte
Conclusione dell'intervento	Destinatario finale	Entro 18 mesi dalla data di concessione, più eventuale proroga
Rendicontazione finale delle spese del progetto realizzato	Destinatario finale	Entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento
Esame rendicontazione delle spese	Finpiemonte	Entro 90 giorni dalla ricezione del rendiconto

4. ISPEZIONI, CONTROLLI E MONITORAGGIO

Oltre al controllo delle rendicontazioni, Finpiemonte in quanto Soggetto Attuatore, su propria iniziativa o su indicazione della Regione Piemonte, effettua controlli in loco ai sensi dell'art. 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" del Regolamento UE 1303/2013 e sopralluoghi presso il destinatario finale delle agevolazioni allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal Bando, nonché la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal destinatario finale.

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 75 del regolamento 1303/2013 potrà svolgere – con le modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

I destinatari finali delle agevolazioni sono tenuti a consentire e agevolare le attività di controllo da parte di Finpiemonte, della Regione Piemonte (controllo ai sensi dell'art. 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento UE 1303/2013) della Commissione Europea, della Corte dei Conti Europea, della Guardia di Finanza e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a finanziamento.

Verifiche e controlli in loco potranno essere effettuate anche da funzionari della Corte dei Conti italiana.

Nel caso in cui il destinatario finale non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla revoca d'ufficio dell'agevolazione concessa come indicato all'Allegato 4 punto 6 del presente bando.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al destinatario finale o alle spese sostenute, si darà luogo al recupero totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi e le eventuali sanzioni secondo quanto disposto dalla legge.

Il destinatario finale è tenuto, inoltre:

1. ad inviare a Finpiemonte i dati necessari per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto ammesso a finanziamento, secondo le modalità ed i termini previsti dalla normativa comunitaria e dal POR FESR;
2. a collaborare alle verifiche che la Regione Piemonte avvierà in merito al livello di innovazione realizzata e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative; a tal fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post su indicatori che saranno individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione dell'agevolazione genera per il destinatario finale l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal presente Bando all'Allegato 4 punto 7.

5.2 Revoca dell'agevolazione

L'agevolazione concessa potrà essere revocata totalmente o parzialmente nei casi e secondo le procedure indicate nell'Allegato 4 punto 6 al presente Bando, con conseguente obbligo di restituzione totale o parziale dell'importo di agevolazione eventualmente già erogato e non ancora restituito, oltre agli interessi e alle sanzioni previste dalla normativa di riferimento come indicato all'Allegato 4 punto 6 del presente bando.

5.3 Rinuncia all'agevolazione

Nel caso in cui il destinatario finale intenda rinunciare all'agevolazione concessa, dovrà comunicarlo a Finpiemonte a mezzo PEC all'indirizzo: finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it. Nel caso in cui la rinuncia avvenga dopo l'erogazione del prestito verrà disposta la revoca con conseguente restituzione dell'importo di agevolazione erogato e non ancora restituito oltre agli interessi, secondo le procedure indicate nell'Allegato 4 punto 6 del presente Bando.

5.4 Sanzioni amministrative

È prevista l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie qualora ricorrano le violazioni o le inadempienze indicate all'Allegato 4 punto 6 del presente Bando.

6. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai sensi dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 euro devono essere resi disponibili su richiesta alla Commissione e alla Corte dei conti per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione.

Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui sopra, tutti i documenti giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Inoltre, in base alla normativa nazionale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento dell'operazione (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

I soggetti attuatori o beneficiari conservano la documentazione di spesa, in base alla normativa comunitaria e consentono l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e ne forniscono estratti o copie alle persone o agli organi che ne hanno diritto, compreso almeno il personale autorizzato dell'AdG, dell'AdC, dell'AdA e degli organismi di cui all'art. 127, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

7. INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Gli articoli 115-117 e l'allegato XII del Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabiliscono gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

In osservanza di quanto stabilito dall'art. 115 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 la Regione Piemonte ha elaborato la "Strategia unitaria di Comunicazione per i POR FSE e FESR 2014-2020" approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 13 aprile 2018.

Nel rispetto di tale Strategia la Regione Piemonte elabora un format di immagine coordinata attraverso il quale viene identificata tutta la comunicazione dei POR, sia quella elaborata dalla Regione Piemonte sia quella assunta direttamente dagli Organismi intermedi, dai beneficiari/destinatari finali e da tutti i soggetti che comunicano attività finanziate con Fondi Strutturali Europei.

Scopi del format comunicativo per la programmazione 2014-2020 sono: rafforzare l'immagine dei fondi strutturali, valorizzare il sistema dei soggetti comunicanti e rendere immediatamente riconducibili a un unico ambito le iniziative promosse e finanziate dalla programmazione.

Gli elementi del format di immagine coordinata, cui tutti i soggetti suddetti devono obbligatoriamente attenersi, sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.regione.piemonte.it/europa2020/grafica.htm>.

L'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi per gli aspetti di competenza, assicurano conformemente alla strategia di comunicazione, la massima divulgazione ai potenziali beneficiari/destinatari finali e a tutte le parti interessate, della strategia del programma operativo, degli obiettivi e delle opportunità di finanziamento offerte dal POR FESR 2014-2020 con l'indicazione del sostegno finanziario fornito dal fondo.

Durante l'attuazione di un progetto il destinatario finale informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi pubblicando sul proprio sito web, ove esista, una breve descrizione del progetto compresi gli obiettivi, i risultati e il sostegno ricevuto dall'UE, ed esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un manifesto/targa che riporti, nell'ambito dell'immagine coordinata, informazioni sul progetto e sul co-finanziamento del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

Qualsiasi documento relativo all'attuazione di un progetto che sia destinato al pubblico, compresa la documentazione relativa alla procedura di selezione (es. gara d'appalto) deve essere impaginata tenendo conto degli elementi del format di immagine coordinata (in cui sono presenti i loghi dei soggetti finanziatori, la denominazione del Fondo e il riferimento al co-finanziamento).

Stante gli obblighi di bilancio di cui all'art.1, commi 125 e 127 della Legge 124 del 4 agosto 2017, a decorrere dal 2018 il destinatario finale iscrive, pena ex lege la restituzione delle somme ai soggetti eroganti Finpiemonte/Regione Piemonte, l'importo delle sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici ricevuti in esito alle domande presentate sul presente Bando, per un importo superiore ad euro 10.000, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti che presentano domanda e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che i dati personali forniti sono trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (RGPD)".

Lo strumento finanziario è gestito da Finpiemonte, che raccoglie i dati personali dei destinatari finali per lo svolgimento delle attività sopra descritte. L'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito internet di Finpiemonte <https://www.finpiemonte.it/informativa-trattamento-dati-personali>.

Il trattamento dei dati può anche essere affidato, laddove necessario per il raggiungimento delle finalità sopra dichiarate, a soggetti esterni chiamati a svolgere specifici incarichi per conto del Titolare in qualità di Responsabili del trattamento, previa autorizzazione disciplinata a termini di contratto o altro atto giuridico che imponga loro doveri di riservatezza e sicurezza nel trattamento dei dati personali, conformemente a quanto previsto dall'articolo 28 del (RGPD 679/2016).

I flussi di dati presenti sul sistema informativo denominato "Piattaforma Bandi" sono oggetto di trattamento da parte della "Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale" in raccordo con la Direzione "Competitività del Sistema Regionale" avvalendosi del CSI quale responsabile esterno. L'informativa che segue concerne il trattamento dei dati personali da parte della suddetta Direzione.

I dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo di cui al presente Bando nell'ambito del quale vengono acquisiti. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1301/2013.

Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono dpo@regione.piemonte.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (individuato secondo la Deliberazione di Giunta regionale 18/05/2018 n. 1-6847) è il dirigente responsabile della "Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale".

I dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate a tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali sono conservati per il periodo di tempo definito nel Piano di fascicolazione e conservazione della Direzione.

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali relativi alla misura di agevolazione (comprendenti, eventualmente, dati personali) potranno essere comunicati a:

- Commissione Europea;
- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
- Autorità di Audit (Settore "Audit interno" del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale) ed Autorità di Certificazione ("Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie" della Direzione "Risorse finanziarie e patrimonio") del POR FESR della Regione Piemonte;
- altre Autorità con finalità ispettive o che svolgono attività di controllo o di verifica (es. Procura della Repubblica, servizi di polizia giudiziaria compresa la Guardia di Finanza, Procura della Corte dei Conti, Corte dei Conti europea, Prefettura, Ufficio europeo per la lotta antifrode, ecc...), in adempimento di obblighi di legge.

Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode.

È possibile esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della legge regionale 14/10/2014 n. 14 e della L. n. 241/1990 il responsabile del procedimento è:

- a) per la Regione Piemonte il responsabili pro tempore ella "Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale";
- b) per Finpiemonte il responsabile pro tempore dell'Area "Agevolazioni e Strumenti Finanziari" (procedimento di concessione) e dell'Area "Controlli" (procedimento di controllo, di erogazione del contributo e procedimento di revoca);

10. INFORMAZIONI E CONTATTI

Informazioni e chiarimenti sui contenuti del Bando e le modalità di presentazione delle domande potranno essere richiesti a Finpiemonte tramite il form di richiesta presente all'indirizzo web www.finpiemonte.it/urp, oppure chiamando il numero 011/57.17.777 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

NB: i quesiti e le richieste di informazioni devono essere inoltrati con sufficiente anticipo, in modo da consentire agli uffici di predisporre la risposta. Ai quesiti inoltrati nell'imminenza della scadenza prevista per il caricamento della domanda telematica non può essere garantita risposta in tempo utile.

Per ricevere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di presentazione online delle domande è possibile inviare una richiesta all'indirizzo e-mail gestione.finanziamenti@csi.it oppure chiamare il numero 011.0824407.

Allegato 1 - ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI

[Classificazione ATECO 2007 - codice primario dell' unità destinataria dell'investimento]

Le agevolazioni previste dal presente Bando sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla G.U.U.E. L. 352 del 24.12.2013, il quale esclude dal suo campo di applicazione determinati settori o attività.

Possono pertanto presentare domanda e ricevere l'agevolazione le imprese che hanno le caratteristiche evidenziate nel Bando, ad eccezione delle imprese che presentano progetti inerenti ad attività:

1. nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (UE) n. 1379/2013;
2. nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
3. per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri e/o direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione¹⁴.

Sebbene il Bando non preveda di concedere direttamente:

- aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

oppure

- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;

non saranno in ogni caso ammissibili i progetti che nel concreto possano rientrare nelle fattispecie enunciate.

Si ricorda che, per quanto concerne l'OT3 – *Promuovere la competitività delle PMI, del settore agricolo (per il FEASR) e del settore della pesca e dell'acquacoltura (per il FEAMP)*, esso è demarcato per settore produttivo (il PSR interviene nei settori agricolo e forestale e il POR FESR negli altri settori). Pertanto, se un'impresa operante nei settori esclusi, opera anche in uno o più dei settori, o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis", la separazione tra attività incluse ed escluse deve essere dimostrata al soggetto concedente, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi.

¹⁴

Non costituiscono di norma aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato in un altro Stato membro o paese terzo.

Allegato 2 – DEFINIZIONI

1. SOGGETTO ATTUATORE: ai sensi dell'art. 38, comma 4, lettera c) del Reg. 1303/13 e s.m.i è l'organismo di diritto pubblico o privato a cui sono stati affidati compiti di esecuzione dall'Autorità di Gestione per quanto attiene l'attuazione di strumenti finanziari.

2. MPMI: sono le Micro, Piccole e Medie imprese secondo la definizione dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:

Micro impresa: impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.

Piccola impresa: impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.

Media impresa: impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- a) ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
- b) ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Grande Impresa: l'impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa, ovvero della piccola impresa, ovvero della media impresa.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla MPMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla MPMI beneficiaria, nella loro interezza.

La guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea può essere consultata a questi indirizzi:

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition_en.

<http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/it/renditions/pdf> (versione italiana).

3. IMPRESA IN DIFFICOLTÀ: ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1407/2013 si intende per "impresa in difficoltà" l'impresa oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

4. UNITÀ LOCALE

ATTIVA: unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (come ad esempio utenza telefonica, utenza elettrica).

PRODUTTIVA: è presente un immobile per usi industriali o artigianali in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi o R&S, con personale e attrezzature stabilmente collocate e usate per il progetto.

- 5. AVVIO DEI LAVORI:** per avvio delle attività si intende, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento (a titolo di esempio: un preventivo controfirmato per accettazione, time sheet o incarichi formalizzati ai dipendenti da cui si evinca che le attività di progetto sono state avviate in data anteriore alla presentazione della domanda, ecc), a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi non sono considerati come avvio dei lavori.

Ne consegue che un investimento è considerato avviato dopo la presentazione della domanda – e pertanto si ritiene soddisfatto il principio di effetto di incentivazione - se, prima dell'invio della domanda stessa:

- a) l'impresa **NON** ha stipulato contratti (inclusi emissioni di ordini, conferme d'ordine, acquisizioni di beni in conto visione o altre tipologie di assunzione di impegno vincolante) per beni e servizi che compongono l'investimento;
- b) l'impresa **NON** ha assunto impegni giuridicamente vincolanti atti ad ordinare macchinari, attrezzature, impianti, o qualsiasi altro atto che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- c) **NON** sono state emesse fatture o pagati acconti relativi a beni che compongono l'investimento.

- 6. DATA DI CONCLUSIONE DELL'INVESTIMENTO:** la data dell'ultimo pagamento delle spese rendicontate ammesse a valere sul progetto. Tale data deve essere necessariamente ricompresa all'interno del periodo di durata dell'investimento indicato nel provvedimento di concessione (eventualmente modificato con formale approvazione di proroga da parte di Finpiemonte).

- 7. RATING DI LEGALITA':** ai fini di una positiva valutazione, all'atto di presentazione della domanda il destinatario finale deve risultare in possesso del rating di legalità attribuito all'AGCM, indipendentemente dal numero di "stelle" conseguite. L'iscrizione del destinatario finale nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorità viene verificato alla data di presentazione della domanda e alla data di concessione ed erogazione dell'agevolazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 3 del Decreto 20 febbraio 2014, n. 57, contestualmente alla dichiarazione di iscrizione nel suddetto elenco, il richiedente si assume l'impegno di comunicare a Finpiemonte l'eventuale revoca o sospensione del rating che fosse disposta nei propri confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta dell'agevolazione e la data di erogazione della stessa.

- 8. FIRMA DIGITALE:** per firma digitale si intende una firma elettronica qualificata, secondo la definizione fornita all'art. 3 del Reg. (UE) 910/2014, che integra e sostituisce il d. lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale".

La firma digitale serve per la sottoscrizione dei documenti informatici, ossia consente di firmare digitalmente qualunque documento (file) informatico, ad esempio firmare una domanda o i documenti richiesti.

E' l'equivalente informatico di una firma autografa apposta su carta ed ha il suo stesso valore legale. La sua funzione è quella di garantire autenticità, integrità e validità di un documento assicurandone la provenienza e garantendone l'inalterabilità dello stesso. -> Rif. normativo: art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Non è pertanto considerata firma digitale il *Certificato di identificazione/autenticazione CNS (Carta Nazionale dei Servizi)* che serve per assicurare l'accesso sicuro e l'identificazione certa nei servizi telematici. La Carta Nazionale dei Servizi (CNS) è lo strumento che consente l'identificazione certa dell'utente (titolare del certificato) in rete per i servizi online e i siti web della Pubblica Amministrazione, come ad esempio i servizi consultabili sul sito dell'Agenzia Delle Entrate (fisconline/entratel), del Registro Imprese, INPS, ecc... -> Rif. normativo: art. 66 del D.Lgs. 82/2005 e succ. modifiche (Codice dell'Amministrazione Digitale). Maggiori informazioni sulla definizione di "firma elettronica qualificata" di cui al Reg. (UE) 910/2014, sono disponibili al seguente link: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche>.

Allegato 3 – REQUISITI ECONOMICO – FINANZIARI E PATRIMONIALI

Score card

La metodologia utilizzata per il calcolo dei requisiti economico-finanziari e patrimoniali previsti per i soggetti privati richiedenti (art. 2.1 del Bando) si basa sull'analisi dei dati relativi agli ultimi due esercizi approvati e desumibili dal bilancio o, laddove la forma giuridica dell'impresa richiedente non lo prevede, dalla situazione economico-patrimoniale disponibile.

L'analisi dei dati considera il valore medio ponderato di ciascun indice calcolato sui due esercizi chiusi e approvati esaminati; ai fini della ponderazione verranno presi in considerazione i seguenti coefficienti: 0,4 per i dati del penultimo bilancio chiuso e approvato e 0,6 per i dati dell'ultimo bilancio chiuso e approvato. Il valore così ottenuto comporta l'attribuzione di un punteggio compreso tra 0 e 3 per ciascun rapporto, sulla base della seguente tabella:

	0	1	2	3
Redditività dei Ricavi				
EBITDA / RICAVI	≤ 2,5%	2,5% < x ≤ 5%	5% < x ≤ 7%	> 7%
Copertura degli interessi				
ONERI FINANZIARI NETTI/RICAVI	> 6%	5% < x ≤ 6%	3% < x ≤ 5%	≤ 3%
Sostenibilità del debito				
DEBITI FINANZIARI NETTI ¹⁵ / EBITDA	> 5	4 < x ≤ 5	2,5 < x ≤ 4	≤ 2,5
Leverage				
DEBITI FINANZIARI NETTI/ PATRIMONIO NETTO	> 5	4 < x ≤ 5	2 < x ≤ 4	≤ 2
Composizione del patrimonio				
PATRIMONIO NETTO / TOTALE PASSIVO	< 7%	7% ≤ x ≤ 10%	10% < x ≤ 20%	> 20%

Il punteggio totale (somma dei punteggi ottenuti per ciascun indice) ottenibile sulla base della tabella è quindi compreso tra 0 e 15.

In aggiunta ai requisiti sopra indicati, vengono presi in considerazione i seguenti parametri:

DSO (Tempo medio di incasso dei crediti) : < 120 giorni

DPO (Tempo medio di pagamento dei fornitori) : < 100 giorni

A ciascuno dei due parametri viene attribuito un punteggio pari a 1 punto; pertanto il punteggio totale finale potrà essere compreso tra 0 e 17.

Ai fini di una positiva valutazione della situazione economico-finanziaria e patrimoniale del richiedente, il punteggio totale finale risultante dovrà essere uguale o superiore a 9/17.

I parametri economico-finanziari e patrimoniali vengono valutati tenendo conto della delibera bancaria; in caso di incongruenza, Finpiemonte si riserva la facoltà di effettuare ulteriori approfondimenti con la Banca che ha fornito la positiva delibera.

¹⁵

I debiti finanziari netti (PFN) sono calcolati tenendo conto della seguente formula
 PFN = (Debiti V/banche + debiti tributari scaduti + debiti v/fornitori scaduti) – disponibilità liquide.

Nel caso in cui, data la recente costituzione, il richiedente non abbia ancora un bilancio approvato, la positiva delibera della Banca costituisce condizione necessaria e sufficiente per ritenere adempiuta la suddetta valutazione economico-finanziaria e patrimoniale del soggetto proponente.

Allegato 4 - ITER DEI PROCEDIMENTI E OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. Invio della domanda, allegati obbligatori e adempimento dell'imposta di bollo

Le domande devono essere inviate via Internet, a partire dalle ore 9.00 del 27/12/2018, compilando il modulo telematico reperibile sul sito <http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-economico-produttive/servizi/861-bandi-2014-2020-finanziamenti-domande>.

Il richiedente dovrà procedere all'upload e contestuale invio della domanda, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante o del soggetto delegato interno all'azienda con poteri di firma, unitamente ai seguenti allegati obbligatori:

- a) **lettera della Banca attestante la disponibilità a deliberare o, se disponibile, delibera bancaria.**
Per ottenere tali lettere, il destinatario finale deve presentare alla banca un documento riassuntivo del progetto, sulla base dello schema pubblicato sul sito www.finpiemonte.it;
- b) qualora il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato, **copia della delega** che conferisce il potere di firma;
- c) **relazione tecnico-economica** dell'intervento sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal soggetto delegato. Uno schema della relazione è disponibile sul sito www.finpiemonte.it nella pagina dedicata all'agevolazione;
- d) **"dichiarazione de minimis"**, previa apposizione della firma digitale del legale rappresentante dell'impresa o soggetto delegato. Lo schema della dichiarazione è disponibile sul sito di www.finpiemonte.it.

Qualora il progetto preveda l'acquisto di attivi materiali e/o servizi di consulenza, unitamente alla documentazione obbligatoria è necessario inoltre inviare copia dei preventivi e, nel caso dei servizi di consulenza, copia di una presentazione/curriculum del consulente. L'assenza di tali documenti non costituisce causa di non ricevibilità.

L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a 16.00€ ai sensi di legge, salvo successive modificazioni) è assicurato mediante:

- annullamento e conservazione in originale della marca da bollo presso la sede dell'impresa;
- inoltre, in allegato al modulo di domanda, di copia della marca da bollo annullata dalla quale si evinca il **numero identificativo (seriale)**;
- dichiarazione che la marca da bollo in questione non è stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento¹⁶ (sezione "IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA" del modulo di domanda).

Una volta ricevuta la domanda di agevolazione, Finpiemonte trasmetterà via PEC una comunicazione di avvio del procedimento di valutazione riportante il codice domanda da inserire nella causale dei pagamenti.

¹⁶

2. Come viene valutata la domanda e comunicato l'esito

Le domande vengono esaminate in ordine cronologico di invio telematico nel rispetto di quanto previsto dal Bando e dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del POR FESR 2014-2020¹⁷" approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR del 13 aprile 2018 per l'attività III. 3.4.1 "progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale".

Nel dettaglio vengono svolte le seguenti verifiche, utilizzando tutta la documentazione a disposizione, gli strumenti accessibili come pubblica amministrazione ed avendo facoltà di chiedere integrazioni pertinenti la valutazione del progetto proposto:

a) Ricevibilità - possesso da parte della domanda dei seguenti requisiti:

- inoltro della domanda nei termini e nelle forme prescritte dal bando;
- completezza e regolarità della domanda.

b) Ammissibilità - verifica dei requisiti soggettivi prescritti dal Bando in capo ai potenziali beneficiari e conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal Bando. In particolare verranno verificati:

- verifica dei requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale destinatario finale (punto 2.1).
- tipologia e localizzazione dell'investimento/intervento coerenti con prescrizioni del bando;
- cronogramma di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con termini fissati dal bando e con la scadenza del PO;
- compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da normativa nazionale o unionale;
- coerenza con le categorie di operazione indicate nel POR (par. 2.A.9).

c) Valutazione tecnico/finanziaria - verranno verificati, secondo le modalità di cui all'Allegato 3 "Requisiti economico-patrimoniali e finanziari" e secondo quanto indicato al successivo punto d. "Merito", i seguenti elementi:

- Idoneità tecnica del potenziale destinatario finale
- adeguatezza economico finanziaria e patrimoniale del destinatario finale in rapporto all'operazione proposta;
- congruità e pertinenza dei costi;
- autosostenibilità economica dell'intervento nel tempo;
- merito di credito.

d) Valutazione di merito - la valutazione di merito sarà volta in particolare a valutare la validità dei contenuti della proposta e delle metodologie, in particolare rispetto:

- alla capacità delle operazioni di contribuire all'apertura internazionale dell'economia regionale in ambiti settori produttivi ad alta potenzialità (con particolare riferimento alla strategia S3) a prodotti e mercati target;
- al contributo alla creazione di reti di imprese e filiere produttive, nonché alla promozione di forme di cooperazione imprenditoriale nel tessuto produttivo e di creazione di offerta aggregata (ove applicabile).

17

Finpiemonte conduce in autonomia l'istruttoria di ricevibilità e ammissibilità. Per l'istruttoria tecnica e di merito si avvale di un "Comitato Tecnico di Valutazione"¹⁸, che esprime un parere vincolante.

In prima seduta il Comitato approverà un regolamento disciplinante le specifiche attribuzioni di competenze e responsabilità ai diversi membri in relazione a tutti gli aspetti tecnico/amministrativi inerenti la valutazione delle domande.

L'istruttoria del merito di credito finalizzata ad accertare la capacità di rimborso del finanziamento da parte del destinatario finale è svolta dalla banca convenzionata scelta dal destinatario finale. La disponibilità della banca a cofinanziare l'intervento è condizione per la presentazione della domanda. In tale ambito Finpiemonte verifica i contenuti di tale valutazione e se necessario effettua proprie analisi e si confronta con la banca stessa.

Nel caso di carenza di uno o più requisiti tra quelli sopra riportati, la domanda viene respinta con l'indicazione dei motivi ostativi.

3. Limiti alla presentazione della domanda di agevolazione

Una stessa impresa può presentare una sola domanda di agevolazione sul presente bando ad eccezione dei casi seguenti:

- l'impresa ha già presentato domanda sul presente bando e la domanda è stata respinta prima della concessione;
- l'impresa ha già presentato domanda sul presente bando e la stessa è stata accolta, ma si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - l'investimento proposto nella nuova domanda non coincide, nemmeno parzialmente, con quello già finanziato, le spese ammissibili sono connesse esclusivamente con il nuovo investimento e non sono già state rendicontate sul progetto presentato in precedenza;
 - l'investimento finanziato con la domanda precedente è stato realizzato ed è già stata presentata la relativa rendicontazione. In questo caso, il nuovo finanziamento potrà essere concesso solo dopo l'approvazione, da parte di Finpiemonte, della suddetta rendicontazione.

Nel caso di revoca dell'agevolazione relativa alla domanda già presentata su questo bando, l'impresa potrà presentare una nuova domanda; tuttavia la formale concessione dell'aiuto e la relativa erogazione saranno subordinate alla restituzione integrale della somma dovuta oppure all'approvazione di un piano di rientro.

4. Documenti obbligatori per ottenere la concessione dell'agevolazione

Per i soli progetti che siano stati giudicati finanziabili, Finpiemonte procederà a richiedere la dichiarazione ai fini della Normativa Antimafia. I moduli sono disponibili sul sito www.finpiemonte.it nella sezione "modulistica".

¹⁸

Comitato tecnico di valutazione è composto da:

- un rappresentante di Finpiemonte S.p.A., che lo presiede;
- un rappresentante della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
- un eventuale esperto.

Il suddetto documenti dovrà essere inviati a mezzo PEC all'indirizzo finanziamenti.finpiemonte@legalmail.it, entro il termine indicato nella comunicazione di Finpiemonte. Eventualmente tale dichiarazione potrà essere anche inviata contestualmente all'invio della domanda.

5. Controllo delle rendicontazioni

Finpiemonte esamina la rendicontazione finale entro 90 giorni dal ricevimento dei documenti, con le seguenti modalità:

1. esame dei documenti presentati dal destinatario finale
2. eventuali sopralluoghi presso l'impresa

allo scopo di verificare la corrispondenza del progetto presentato rispetto a quello ammesso al finanziamento e la congruità dei costi sostenuti. In particolare, il corretto completamento dell'investimento finanziato verrà valutato mediante la verifica della documentazione contabile comprovante l'avvenuto investimento, nonché attraverso la verifica della relazione tecnica finale, facendo eventualmente ricorso ad un supporto specialistico.

Al termine della verifica finale, Finpiemonte:

- a) comunica l'esito positivo all'impresa destinataria

oppure

- b) richiede al destinatario finale eventuali integrazioni ai documenti presentati

oppure

- c) comunica all'impresa destinataria le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame, avviando il procedimento di revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa ed erogata.

Nel caso previsto al punto b), l'impresa ha **15 giorni** di tempo dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte per inviare le integrazioni (si potranno effettuare dei controlli in loco presso l'impresa anche per valutare la fondatezza delle integrazioni inviate).

Se entro questo termine l'impresa:

1. non invia le integrazioni richieste

oppure

2. le osservazioni presentate non vengono accolte

nei 30 giorni successivi, Finpiemonte chiude il procedimento di verifica finale con l'avvio del procedimento di revoca parziale o totale del finanziamento.

6. Revoca

6.1 Cause di revoca

Le agevolazioni potranno essere revocate totalmente o parzialmente nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti al punto 2.1 del bando, ad esclusione di quello relativo alla dimensione di impresa durante l'esecuzione del progetto e nei cinque anni dalla sua conclusione;
- b) assenza originaria dei requisiti soggettivi di ammissibilità previsti all'art. 2.1;
- c) mancato rispetto degli obblighi dei beneficiari previsti al successivo punto 7 del presente allegato;
- d) presentazione di dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o la permanenza dell'agevolazione (nella misura stabilita);
- e) il destinatario non restituisca tutto o parte del finanziamento agevolato secondo il piano di rientro concordato;
- f) nel caso di revoca del finanziamento da parte della banca;
- g) quando dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano inadempimenti dell'impresa beneficiaria rispetto agli obblighi previsti dal bando, dal provvedimento di ammissione a finanziamento o dalla normativa di riferimento (ivi incluso l'obbligo di comunicare preventivamente a Finpiemonte variazioni tecniche, economiche o di durata dell'investimento);
- h) nel caso in cui a seguito di variazioni di progetto in itinere e/o di verifica finale (o di verifiche in loco) venga accertato o riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, tale da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione pubblica attribuita;
- i) qualora il destinatario finale non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti in sede di verifica;
- j) nel caso in cui il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto, sia soggetto a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare od altre procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267)¹⁹ o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità;
- k) nel caso in cui, a progetto concluso, il destinatario finale sia soggetto a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare od altre procedure concorsuali, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale (art. 186-bis R.D. 16/3/1942 n. 267)²⁰ o di altre procedure concorsuali che prevedano tale continuità, prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto;
- l) il destinatario finale, durante l'esecuzione del progetto, oppure prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto;
- m) nel caso in cui, **ad investimento concluso**, il destinatario finale sia soggetto a fallimento fraudolento prima che siano trascorsi 5 anni dalla conclusione del progetto.

¹⁹

Cfr. nota 5.

²⁰

Cfr. nota 5.

6.2 Avvio del procedimento di revoca

Finpiemonte invia all'impresa la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, indicando:

- a) l'oggetto del procedimento,
- b) le cause,
- c) il responsabile del procedimento,
- d) le modalità con cui si può richiedere l'accesso agli atti amministrativi.

L'impresa può presentare le proprie argomentazioni per opporsi al procedimento di revoca **entro 20 giorni** dal ricevimento della comunicazione di Finpiemonte, a mezzo raccomandata a/r o PEC.

Finpiemonte esamina la documentazione presentata dall'impresa entro 30 giorni.

A seguito dell'esame, si possono verificare i due casi seguenti:

- a) Finpiemonte accoglie le osservazioni presentate, l'agevolazione concessa viene confermata e se ne dà comunicazione all'impresa archiviando il procedimento di revoca avviato;

oppure

- b) nel caso in cui l'impresa non abbia presentato controdeduzioni o queste non siano state in tutto o in parte accolte, Finpiemonte procede alla revoca totale o parziale dell'agevolazione concessa.

6.3 Provvedimento di revoca dell'agevolazione

Finpiemonte comunica all'impresa destinataria la revoca dell'agevolazione concessa, con la richiesta di restituzione degli importi dovuti, dando mandato alla banca cofinanziatrice di recuperare le somme revocate relative al prestito agevolato (quota pubblica).

In caso di **revoca totale** delle agevolazioni concesse, l'impresa destinataria sarà tenuta alla restituzione:

- dell'intero ammontare del debito residuo del prestito agevolato (quota pubblica);
- calcolati utilizzando il tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02²¹ ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008²².

²¹

Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 19/01/2008

²²

Art.11 Reg. (CE) 794/2004 come modificato dal Reg. (CE) 271/2008 (Metodo di applicazione degli interessi):

1. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data in cui l'aiuto illegittimo è stato messo per la prima volta a disposizione del beneficiario.

2. Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto. Gli interessi maturati l'anno precedente producono interessi in ciascuno degli anni successivi.

3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.

Nel caso di revoca disposta con finanziamento già estinto, gli interessi corrispettivi saranno calcolati utilizzando la medesima metodologia sopra indicata, per il periodo compreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del finanziamento.

Nel caso di delocalizzazione²³ dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento [cifr. pt. k) degli Obblighi dei Beneficiari], l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

In caso di **revoca parziale** dell'agevolazione concessa, l'impresa destinataria sarà tenuta alla restituzione:

- della quota del prestito agevolato (quota pubblica) indebitamente percepita;
- degli interessi corrispettivi, calcolati sulla quota revocata utilizzando il tasso stabilito periodicamente dalla Commissione Europea in applicazione della Comunicazione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione 2008/C 14/02²⁴ ed applicato secondo le modalità stabilite all'art. 11 del Regolamento (CE) n. 794 del 21 aprile 2004 della Commissione, come modificato dal Reg. (CE) n. 271 del 30 gennaio 2008²⁵.

Nel caso di revoca disposta con finanziamento già estinto, gli interessi corrispettivi saranno calcolati sulla quota revocata utilizzando la medesima metodologia sopra indicata, per il periodo compreso tra la data di erogazione e la data di estinzione del finanziamento.

In caso di mancato pagamento nei termini previsti verrà presentata denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti ai sensi degli artt. 52 e seguenti del d.lgs. 26/08/2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile).

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9, c. 5 del d.lgs. 31/3/1998 n. 123, i crediti conseguenti alla revoca dell'agevolazione sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

6.4 Sanzioni amministrative

In presenza delle violazioni o inadempienze elencate all'art. 12 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive), come modificato dall'art. 24 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018), viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nell'art. 12 suddetto.

Nel caso di delocalizzazione²⁶ dell'attività economica interessata dall'agevolazione concessa entro cinque anni dalla completa realizzazione dell'investimento (cfr. pt. k) degli Obblighi dei Beneficiari), l'importo del beneficio da restituire è maggiorato di un interesse calcolato utilizzando il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, aumentato di cinque punti percentuali.

²³

D.L. 12 luglio n. 87 convertito in legge 9/8/2018, n. 96, Art. 5, comma 6: "Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c."

²⁴

Cfr. nota 25

²⁵

Cfr. nota 26

²⁶

Cfr. nota 27

7. Obblighi dei beneficiari

La concessione delle agevolazioni genera per la MPMI destinataria l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto stabilito dal Bando e in particolare a:

- a) realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali, a meno sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione di Finpiemonte;
- b) concludere il progetto e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando;
- c) destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi previsti dal Bando;
- d) garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- e) effettuare una corretta manutenzione dei beni oggetto di agevolazione, assicurandone le migliori condizioni di esercizio durante tutta la vita utile;
- f) informare in modo chiaro, in qualunque documento informativo destinato al pubblico relativo al progetto finanziato nonché ai suoi risultati, che il progetto è stato finanziato nell'ambito del POR FESR 2014-2020 del Piemonte e che il progetto viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Piemonte;
- g) non introdurre, nei 5 anni successivi alla conclusione del progetto, modifiche sostanziali al progetto agevolato che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione, o che procurino un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- h) non introdurre, nei 5 anni successivi alla completa realizzazione del progetto, modifiche sostanziali negli impianti, attrezzature, infrastrutture, ecc., finanziati che comportino un trasferimento al di fuori del territorio regionale o una destinazione o un utilizzo sostanzialmente diversi da quelli per cui l'agevolazione è stata concessa, a meno che non abbiano chiesto e ottenuto l'autorizzazione di Finpiemonte;
- i) non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario i beni acquistati o realizzati nell'ambito dell'intervento finanziato nei 5 anni successivi alla completa realizzazione dell'investimento, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti. Potranno invece essere sottoposte alla valutazione di Finpiemonte le richieste di cessioni temporanee;
- j) fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate. Il destinatario finale della misura è tenuto a rispondere alle indagini che la Regione Piemonte avvierà al fine di verificare l'effettivo livello di innovazione dell'investimento finanziato e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative;
- k) non delocalizzare l'attività economica interessata dal beneficio oggetto del presente bando, secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.l. 12/07/2018, n. 87 convertito in legge 9/08/2018, n. 96;
- l) consentire i controlli previsti all'art. 4 del Bando;
- m) procedere all'archiviazione della documentazione ed al suo mantenimento fino al 31/12/2026, così come previsto ex art. 140 Reg. 1303/13;
- n) rispettare gli oneri di informazione e pubblicità previsti all'All. XII, par. 2.2 Reg. 1303/13;

- o) rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla presente domanda di aiuto, così come previsto dall'art. 125, comma 4, lettera b) Reg. 1303/13 e relativo All. XIII, par. 3, sez. A, punto v) nonché secondo quanto indicato all'Allegato 5 del presente Bando;
- p) iscrivere ai sensi degli obblighi di bilancio prescritti dall'art.1, commi 125 e 127 della Legge 124 del 4 agosto 2017, a decorrere dal 2018 l'importo delle sovvenzioni, contributi e comunque vantaggi economici ricevuti in esito alle domande presentate sul presente Bando, per un importo superiore ad euro 10.000, nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.

Allegato 5 - LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI

1. Ammissibilità delle spese

1.1. Principi generali

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile alle agevolazioni, è necessario in particolare che sia: (i) imputabile all'intervento ammesso a finanziamento; (ii) riconducibile ad una delle categorie di spesa indicate al par. 2.3 del Bando come ammissibile; (iii) pertinente, vale a dire che sussista una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del progetto/investimento. In tal senso le spese sostenute devono risultare direttamente connesse al programma di attività. Con la definizione dei costi direttamente imputabili al progetto, s'intendono costi sostenuti esclusivamente per quella determinata attività nonché i costi che presentano una inerenza specifica ma non esclusiva al progetto in quanto imputabili a più progetti; (iv) legittima, cioè sostenuta da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente.

Le spese rendicontate sono considerate ammissibili se costituiscono un costo effettivamente sostenuto (varrà cioè per esse il criterio di "cassa") e pertanto le fatture/documenti equipollenti, per essere ammesse, dovranno essere totalmente quietanzate²⁷. La quietanza effettuata parzialmente con modalità di pagamento non ammissibili (dettagliate al successivo par. 1.6) comporterà l'inammissibilità dell'intera spesa.

1.2. Ammissibilità temporale delle spese

Tutte le spese dovranno essere riconducibili a progetti di investimento i cui lavori siano stati avviati successivamente alla presentazione telematica della domanda di agevolazione. In termini generali per "avvio dei lavori" s'intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature/prestazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Ne consegue che un investimento è considerato avviato dopo la presentazione della domanda se, prima dell'invio della stessa:

- a) l'impresa non ha stipulato contratti (inclusi emissioni di ordini, conferme d'ordine, acquisizioni di beni in conto visione o altre tipologie di assunzione di impegno vincolante) per beni che compongono l'investimento;
- b) l'impresa non ha assunto impegni giuridicamente vincolanti atti ad ordinare macchinari, attrezzature, impianti, o qualsiasi altro atto che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima;
- c) non sono state emesse fatture o pagati acconti relativi a beni che compongono l'investimento.

Il mancato rispetto delle suddette indicazioni comporterà la non ammissibilità delle spese con conseguente revoca dell'agevolazione erogata.

1.3. Contabilità separata

Con riferimento alle modalità di mantenimento di una contabilità separata/codificazione contabile adeguata, non sono ammessi pagamenti effettuati cumulativamente e, per ogni pagamento, al momento della disposizione dello stesso, dovrà essere inserito

²⁷

Verranno valutati singolarmente i casi in cui la fattura non sia totalmente quietanzata per via di arrotondamenti e/o abbuoni da parte del fornitore, con eventuale richiesta di documentazione a supporto.

nella causale un codice identificativo, ossia il codice domanda assegnato a seguito della presentazione telematica della stessa, al fine di ricondurre i singoli pagamenti al progetto finanziato.

1.4. Annullamento dei documenti di spesa

Tutti i documenti giustificativi di spesa richiesti dovranno essere annullati in originale con un timbro riportante la dicitura "Spesa finanziata con il contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Azione III.3b.4.1 del POR FESR 2014/2020 Regione Piemonte – Empowerment Internazionale - Strumento finanziario".

Nel caso in cui il documento giustificativo della spesa sia nativamente digitale è necessario che nella descrizione del documento si richiami la dicitura di cui sopra. Ove ciò non fosse possibile dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito, utilizzando il modello pubblicato sul sito www.finpiemonte.it.

1.5. Cointeressenza

Non sono ammessi, e non saranno rendicontabili, acquisti o prestazioni affidate a persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata, quali ad esempio soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del consiglio di amministrazione.

Nel caso di acquisti o prestazioni affidate a imprese che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa finanziata (quali: soci, consorziati, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate, etc), la prestazione dovrà essere resa al costo, in assenza di margine di utile. A tal fine l'impresa che fornisce la prestazione dovrà produrre idonea rendicontazione analitica comprovante che gli importi riportati nella fattura siano la risultanza di costi da essa stessa effettivamente sostenuti.

1.6. Modalità di pagamento ammissibili

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità:

- bonifico bancario;
- ricevuta bancaria (ri.ba.);
- assegno non trasferibile;
- carta di credito aziendale.

Le note di credito sono ammissibili ai soli fini della dimostrazione della completa quietanza delle fatture esposte.

Si ricorda che tutti i pagamenti di cui alle lettere a) e b) dovranno inoltre essere disposti inserendo nella causale di pagamento, al momento della disposizione dello stesso, il codice identificativo della domanda di contributo assegnato (come indicato al paragrafo 1.3). Sono esclusi da quest'obbligo solo ed esclusivamente i pagamenti effettuati prima della presentazione della domanda.

Come indicato al paragrafo 1.3, al fine di consentire la tracciabilità delle spese oggetto di agevolazione, non verranno ammessi pagamenti effettuati cumulativamente. Sono esclusi da quest'obbligo solo e esclusivamente i pagamenti effettuati prima della presentazione della domanda.

Non verranno mai ammessi i pagamenti in contanti e in compensazione o tramite carte di credito personali o paypal.

Esempio - Modalità di pagamento di una fattura commerciale del valore di € 1.000,00
Pagamento con bonifico del valore di € 1.000,00
Pagamento in contanti per il valore di € 1.000,00
Pagamento con bonifico del valore di € 800,00 e in contanti per € 200,00
Pagamento con bonifico del valore di € 800,00 e nota a credito del valore di € 200,00 (rendicontabile per solo € 800,00)

Ai giustificativi di spesa dovrà sempre essere allegato, per ogni pagamento effettuato, l'estratto conto (elettronico o cartaceo). Nel caso di disposizione di bonifico elettronico dovrà sempre essere prodotto l'estratto conto in quanto la sola disposizione del pagamento non costituisce prova dell'effettiva quietanza della spesa.

Per quanto attiene ai pagamenti effettuati tramite assegno non trasferibile occorre presentare copia dell'assegno e relativo estratto conto.

Per quanto concerne la carta di credito aziendale dedicata, verranno richiesti il saldo della carta di credito con il dettaglio dei movimenti e l'estratto conto bancario con evidenza del relativo addebito.

1.7. Ammissibilità IVA, tributi e oneri fiscali

L'IVA che deriva dall'attività finanziata è ammissibile a condizione che rappresenti un costo indetraibile, effettivamente e definitivamente sostenuto dal soggetto beneficiario. Tale imposta non è sovvenzionabile quindi nei casi in cui possa essere rimborsata al beneficiario o compensata dallo stesso.

Ogni altro tributo od onere fiscale costituisce una spesa ammissibile solo se non può essere recuperata dal beneficiario ovvero solo se rappresenta effettivamente un costo per i soggetti beneficiari.

2. Tipologie di spese ammissibili

Le spese ammissibili previste al par. 2.4 del Bando dovranno essere rendicontate producendo la documentazione giustificativa dettagliata nei successivi paragrafi. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta secondo le indicazioni fornite al par. 3.4 del Bando.

2.1. Spese per acquisto di impianti, macchinari e attrezzature

Si considerano ammissibili le spese sostenute per l'acquisto di impianti, macchinari e attrezzature nuove di fabbrica e ad uso produttivo (ad esempio macchinari, apparecchi e allestimenti/equipaggiamenti²⁸) o per la fornitura di componenti strettamente necessari all'attuazione del progetto d'investimento approvato e al raggiungimento dei suoi obiettivi, e i costi accessori d'installazione ed eventuali costi di trasporto²⁹ (solo se ricompresi nella fattura di acquisto).

Riepilogo della documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute:

Tipologia	Documentazione giustificativa richiesta
Macchinari e attrezzature	- Copia del contratto di acquisto o ordine del bene firmato per accettazione tra le parti
	- Copia della fattura
	- Copia dell'estratto conto
	- Eventuali verbali di collaudo/accettazione

Modalità di rendicontazione

Dovranno essere rendicontate le singole fatture relative all'acquisto del macchinario/attrezzatura oggetto del progetto.

Esempio. A fronte dell'acquisto di una piegatrice a controllo numerico è stata emessa una fattura commerciale del valore di € 183.000,00 nei confronti dell'azienda beneficiaria. Potrà essere rendicontato l'importo imponibile della fattura pari a € 150.000,00 in quanto l'IVA risulta un costo detraibile.

2.2. Installazione e posa in opera degli impianti

Sono ammissibili le spese per installazione e posa in opera degli impianti ivi incluse le opere murarie ad esclusivo asservimento degli impianti/macchinari (ad esempio le opere elettriche e idrauliche) oggetto della domanda di agevolazione.

Riepilogo della documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute:

Tipologia	Documentazione giustificativa richiesta
Installazione e posa in opera degli impianti	- Copia della fattura
	- Copia dell'estratto conto

Modalità di rendicontazione:

Dovranno essere rendicontate le singole fatture relative alle opere murarie eseguite.

Esempio. A fronte dell'esecuzione di lavori di carpenteria è stata emessa una fattura commerciale del valore di € 1.830,00 nei confronti dell'azienda beneficiaria. Potrà essere rendicontato l'importo imponibile della fattura pari a € 1.500,00 in quanto l'IVA risulta un costo detraibile.

²⁸

Saranno considerati ammissibili, dove previsti nel piano economico, i costi per l'acquisto di software necessari per il corretto funzionamento dei macchinari e attrezzature acquistati.

²⁹

Non sono ammissibili eventuali dazi doganali.

2.3. Spese per acquisto di licenze, brevetti, Know-how

Sono ammissibili le spese per acquisto di licenze, brevetti, Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di internazionalizzazione.

Sono regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido che dovrà contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto, del corrispettivo previsto. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella (al netto o lordo IVA, a seconda della posizione fiscale del beneficiario/destinatario).

Riepilogo della documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute:

Tipologia	Documentazione giustificativa richiesta
Acquisto licenze, brevetti, know-how	- Copia del contratto stipulato e firmato per accettazione dalle parti con l'indicazione dell'oggetto,
	- Copia della fattura
	- Copia dell'estratto conto

Modalità di rendicontazione

Dovranno essere rendicontate le singole fatture relative alle spese sopra elencate.

2.4. Partecipazione ad eventi fieristici all'estero

All'interno di questa voce di spesa rientrano:

- diritto di plateatico (spazio espositivo e diritti connessi);
- inserimento dell'azienda nel catalogo dell'evento fieristico;
- allestimento e pulizia stand;
- facchinaggio in fiera;
- altre spese strettamente riconducibili all'evento fieristico.

Riepilogo della documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute:

Tipologia	Documentazione giustificativa richiesta
Partecipazione ad eventi fieristici	- Copia della fattura
	- Copia dell'estratto conto
	- Breve descrizione delle attività svolte

Modalità di rendicontazione

Dovranno essere rendicontate le singole fatture relative alle spese sopra elencate.

2.5. Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti

Le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti sono ammissibili solo se strettamente connessi agli scopi del progetto.

In questa categoria rientrano le prestazioni a carattere tecnico rese da professionisti (ovvero da persone fisiche) o da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici. Sono regolate da apposito atto d'impegno giuridicamente valido che dovrà contenere, in linea generale, l'indicazione dell'oggetto, del corrispettivo previsto e delle tempistiche della prestazione. Il loro costo sarà determinato in base alla fattura/parcella (al netto o lordo IVA, a seconda della posizione fiscale del beneficiario/destinatario).

Riepilogo della documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute:

Tipologia	Documentazione giustificativa richiesta
Consulenze	- Copia del contratto stipulato e firmato per accettazione dalle parti con l'indicazione delle prestazioni richieste, del periodo in cui la stessa deve essere svolta in relazione alle attività necessarie per la realizzazione dell'intervento, dell'impegno massimo previsto sul progetto (espresso preferibilmente in ore/uomo).
	- Copia del curriculum vitae firmato dal consulente o brochure della società di consulenza
	- Copia della fattura/parcella
	- Copia dell'estratto conto - Ricevute di versamento della ritenuta di acconto
	- Relazione sui risultati ottenuti dalla prestazione del consulente (report o altra documentazione dell'attività prodotta redatto esclusivamente dal fornitore della consulenza)

Modalità di rendicontazione

a) Consulenza resa da persone fisiche con P.IVA

Dovranno essere rendicontate le singole fatture relative alla consulenza richiesta.

Esempio. A fronte della messa a punto di un piano di internazionalizzazione, è stata emessa dal professionista una fattura del valore di € 1.268,80. Potrà essere rendicontato l'importo imponibile della fattura maggiorato dei soli contributi previdenziali e pari a € 1.040,00 in quanto l'IVA, anche se pagata in parte con ritenuta d'acconto, risulta un costo detraibile.

b) Consulenza resa da persone fisiche senza P.IVA

Dovranno essere rendicontate le singole parcelle relative alla consulenza richiesta.

Esempio. A fronte della messa a punto di un piano di internazionalizzazione è stata emessa una parcella del valore di € 3.000,00 nei confronti dell'azienda beneficiaria. Potrà essere rendicontato l'intero importo della parcella (imponibile + ritenuta IRPEF).

c) Consulenza resa da imprese iscritte al Registro Imprese o società estere

Dovranno essere rendicontate le singole fatture relative alla consulenza richiesta.

Esempio. A fronte della messa a punto di un piano di internazionalizzazione è stata emessa una fattura commerciale del valore di € 3.000,00 nei confronti dell'azienda beneficiaria. Potrà essere rendicontato l'importo imponibile della fattura pari a € 2.459,02 in quanto l'IVA risulta un costo detraibile.

2.6. Realizzazione di iniziative di tipo promozionale/commerciale a valenza internazionale

All'interno di questa voce di spesa rientrano, ad esempio:

-
- affitto sale conferenze;
- show room.

Riepilogo della documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute:

Tipologia	Documentazione giustificativa richiesta
Realizzazione di iniziative di tipo promozionale/commerciale	- Copia della fattura
	- Copia dell'estratto conto
	- Documentazione fotografica delle iniziative promozionali

Modalità di rendicontazione

Dovranno essere rendicontate le singole fatture relative alle spese di realizzazione del materiale.

2.7. Adozione di strumenti di digital economy

All'interno di questa voce di spesa rientrano:

- realizzazione sito web o e-commerce;
- iscrizione a piattaforme internazionali on-line per la promozione all'estero;
- iscrizione a portali e-commerce.

Riepilogo della documentazione richiesta per la giustificazione delle spese sostenute:

Tipologia	Documentazione giustificativa richiesta
Adozione di strumenti di digital economy	- Copia della fattura
	- Copia dell'estratto conto
	- Breve descrizione delle attività svolte

Modalità di rendicontazione

Dovranno essere rendicontate le singole fatture relative alle spese sopra elencate.

Allegato 6 - RIFERIMENTI NORMATIVI COMPLETI

- Decisione della Commissione Europea C (2015) n. 922 del 12 febbraio 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a cofinanziamento del Programma Operativo (P.O.R.) della Regione Piemonte, a titolo dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" per il periodo 2014/2020 e s.m.i.; all'interno di tale Programma operativo è presente l'Attività 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" con i medesimi contenuti e finalità della misura in oggetto.
- Regolamenti comunitari che disciplinano il funzionamento dei fondi strutturali:
 - n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sulle attività dei Fondi strutturali per il periodo 2014/2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
 - Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
 - n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e s.m.i., che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - n. 288/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
 - n. 480/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
 - n. 821/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - n. 964/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari.
- Regolamento (UE) n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Regolamenti e normativa comunitaria per gli aiuti di Stato

- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
 - Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
 - Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e s.m.i.:
 - Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02).
- Normativa nazionale:
 - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa);
 - Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) , della l. 15 marzo 1997, n. 59);
 - D.P.R 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020);
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
 - Art. 5-bis del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 2012, n. 27, dedicato al rating di legalità per le imprese;
 - Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 febbraio 2014, n. 57 (Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27);
 - Decreto 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni (GU n.175 del 28-7-2017);
 - Provvedimento dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato 4 dicembre 2014 (Modifiche al Regolamento attuativo in materia di rating di legalità).
 - Delibera AGCM del 15 maggio 2018 n. 27165 – Regolamento attuativo in materia di rating di legalità.
 - Decreto Legge del 12 luglio 2018, n. 87 (disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni con legge del 09 agosto 2018, n. 96

- D.Lgs 10 agosto 2018, n 101 (disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati))
- Atti normativi regionali:
 - L.R. n. 34 del 22 novembre 2004 “Interventi per lo sviluppo delle attività produttive”, come modificata dalla L.R. n. 6 del 6 aprile 2016 “Bilancio di previsione finanziario 2016-2018”;
 - L.R. n. 14 del 14 ottobre 2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione”;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-1181 del 16.03.2015 con la quale la Giunta regionale ha preso atto della decisione CE di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR proposto dalla Regione Piemonte per il periodo 2014-2020 e s.m.i.;
 - Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-89 del 11/07/2014 “Programmazione dei Fondi strutturali di investimento (SIE) per il periodo 2014-2020. Individuazione delle autorità del POR FSE e del POR FESR: Autorità di Audit (AdA), Autorità di Gestione (AdG), Autorità di Certificazione (AdC)”;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 2-7745 del 30/10/2018 che definisce i contenuti generali della misura;